

REGOLAMENTO (CE) N. 2056/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;
- (2) considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le nocciole senza guscio, le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele per i gruppi di destinazione geografica F03 e F04 e per le pesche e pesche noci;
- (3) considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra il 1° luglio e il 15 settembre 1999, per le

nocciole senza guscio, le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele per i gruppi di destinazione geografica F03 e F04 e per le pesche e pesche noci; un tasso delle restituzioni applicabile inferiore al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 1° luglio e il 15 settembre 1999, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 5.